



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

DEL COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

(approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 12.02.2015)

ART. 1 FINALITÀ

1) Il Comune di San Vito al Torre, nel rispetto dei propri principi statutari, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia, e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi e dallo statuto comunale.

ART. 2 ISTITUZIONE DELL' ALBO

1) È istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.

2) L' Albo è diviso nelle seguenti sezioni:

- a) Albo Associazioni ambito educativo e culturale
- b) Albo Associazioni ambito sportivo
- c) Albo Associazioni ambito socio assistenziale e di volontariato sociale
- d) Albo Associazioni in ambito ambientale e di protezione civile.
- e) Albo ambiti residuali non rientranti nei precedenti.

3) Ogni associazione può essere iscritta ad una sola sezione.

ART. 3

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le associazioni regolarmente costituite e operanti da almeno 12 mesi nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede; tali requisiti dovranno essere maturati al momento della presentazione della domanda.

2) Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

3) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previste:

a) l'assenza di scopi di lucro

a) l'elettività e la gratuità delle cariche associative

b) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi

4) Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi, o di dichiarata ispirazione politica.

ART. 4

MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1) La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco, unitamente alla seguente documentazione obbligatoria:

a) copia autentica dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che attesti che tutta la documentazione prodotta è conforme all'originale;

d) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione;

e) Indirizzo mail dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune;

f) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale.

2) Le domande di iscrizione, corredate della documentazione di cui al comma 1, devono pervenire all'ufficio Protocollo entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo.

Dopo la verifica dei necessari presupposti, verrà redatto l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo.

Non possono essere iscritte all'Albo, a valere per l'anno successivo, le Associazioni che non abbiano presentato, nel termine del 31 ottobre, la documentazione di cui al comma 1), o che non abbiano presentato i documenti integrativi eventualmente mancanti entro la data del 30 novembre del medesimo anno.

3) L'iscrizione all' Albo e l'aggiornamento dello stesso avviene previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 5

REVISIONE DELL'ALBO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1) L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività.

2) Per i fini indicati dal comma precedente, le organizzazioni iscritte all'Albo, entro il 31 Ottobre di ogni anno, devono trasmettere al Sindaco:

- a) Una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- b) Rendiconto di eventuali contributi ricevuti, debitamente documentati;
- c) Una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Associazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto o negli accordi degli aderenti, oppure che nessuna variazione è intervenuta;
- d) un programma delle iniziative che si intende realizzare nell'anno successivo.

3) Nel caso in cui l'Associazione non produca la documentazione prevista entro il termine stabilito, il Responsabile dell'Area Amministrativa, decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dalla richiesta di integrazione, propone la cancellazione dall'Albo da effettuarsi a mezzo provvedimento della Giunta comunale.

4) La cancellazione dall'Albo è disposta anche su semplice richiesta del legale rappresentante dell'associazione.

5) La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 3 comporta la cancellazione d'ufficio dell'associazione dall'albo di riferimento.

ART. 6

PUBBLICITÀ

1) Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio on line, dell'elenco delle Associazioni iscritte all' Albo.

ART. 7

ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E CONVENZIONI

1) Le attività delle Associazioni possono essere svolte:

- a. in autonomia
- b. in collaborazione con il Comune
- c. con il patrocinio del Comune
- d. in convenzione con il Comune.

2) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all'Albo Comunale per la gestione di attività verso terzi secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8

CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO

1) Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) l'erogazione di contributi in denaro
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.

2) La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite nei regolamenti comunali.

3) Possono accedere ad eventuali contributi finanziari comunali di cui al comma precedente lettera a), in base alla normativa in vigore, **solo** le Associazioni iscritte all'Albo, per il sostegno dell'attività ordinaria o per la realizzazione di progetti specifici di interesse comunale .

4) L'Amministrazione comunale può, altresì, nel rispetto della disciplina relativa ai contratti pubblici, sottoscrivere convenzioni con le Associazioni, regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici secondo la normativa vigente.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, ed abroga tutte le disposizioni regolamentari incompatibili precedentemente adottate.